

di ELISABETTA COSTA *

L'affido suddiviso

E' bruttissimo l'episodio nel Bresciano del padre che ammazza la figlioletta di tre anni, il cane e poi si spara.

E' bruttissimo perché è frutto della legge sulla separazione. Intanto la differenza di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, a seconda che i genitori siano sposati o meno, è una discriminazione che va a danno dei minori.

Non perché i giudici del tribunale dei minorenni siano giudici di "serie B" rispetto ai giudici del tribunale ordinario ma perché la procedura davanti al tribunale ordinario prevede una serie di garanzie a tutela del rispetto del contraddittorio, si tratta cioè di un processo che rispetta il diritto di ciascuna delle parti di essere informata delle iniziative processuali dell'avversario e di poter rispondere, garanzie che non sono previste nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni, dove, invece, il potere del giudice può imporsi sulle parti con una serie di iniziative d'ufficio, cioè senza alcuna possibilità per le parti di sottrarvisi ma soltanto di impugnare eventualmente successivamente tali iniziative, che a volte sono aberranti e molto dannose proprio per i minori.

Detto ciò, e mi pare che rilevi nel caso di Brescia perché i genitori della bambina uccisa non erano sposati, la legge 54 del 2006 che ha introdotto l'istituto dell'affido condiviso ha creato, e crea, enormi malintesi.

Innanzitutto l'affido condiviso pare il doppione della potestà, che già in base agli artt. 330 e ss. del codice civile dispone quali siano i diritti e, soprattutto, i doveri di ciascun genitore rispetto all'educazione dei figli. Secondo questa lettura l'affido condiviso non aggiungerebbe nulla al regime previgente, che già aveva per giurisprudenza introdotto l'istituto dell'affidamento congiunto, come specificazione della potestà genitoriale e che valeva una maggiore attenzione del genitore non affidatario alle esigenze e alle aspettative del figlio minore.

La riforma del 2006 non ha fatto altro che mettere per iscritto una prassi già esistente nel nostro ordinamento. Solo che mettendola per iscritto e tentando di farne una norma ha tolto all'affidamento congiunto quel carattere di specialità che faceva sì che l'affidamento congiunto funzionasse.

L'INTERVENTO

SEGUE DA PAG. 1

La riforma del 2006 non ha fatto altro che mettere per iscritto una prassi già esistente nel nostro ordinamento. Solo che mettendola per iscritto e tentando di farne una norma ha tolto all'affidamento congiunto quel carattere di specialità che faceva sì che l'affidamento congiunto funzionasse.

CONTINUA A PAGINA 2

L'affido suddiviso

ta, ha dichiarato, a proposito di questo caso: "Una persona sottrae qualcosa che pensa di non avere: se si ha qualcosa, non la si ruba". Una bambina di tre anni non è qualcosa e non è stata rubata, è stata uccisa. La norma sull'affido condiviso oggi dà ai padri una falsa rappresentazione: quella di poter avere qualcosa che non si può avere, la parità di ruolo come genitori, e anche quella di dover fare qualcosa che non si è obbligati a fare, come dover essere presenti in ogni dettaglio della vita del figlio.

La differenza tra i genitori nell'educazione dei figli è essenziale a una famiglia sana e a una società sana. Con l'affido condiviso nominizzato noi abbiamo forgiato una classe di mamme e, simultaneamente, abbiamo perso i padri. Elisabetta Costa elisabetta.costa@avvocatocosta.it

mentre a metà è, purtroppo, un falso ragionamento in cui m'imbatto spesso nella pratica e che cerco di dissipare, perché può avere conseguenze nefaste per la serena crescita del bambino. E allora l'affido condiviso con la collocazione prevalente presso la madre, mettiamo, in che cosa differisce rispetto all'affidamento alla madre? Nel fatto che con l'affido condiviso il papà può dire la sua sua calzina da compare? Ma se vuole, e se ha del tempo da perdere, il papà può farlo anche con l'affidamento "esclusivo" che è un brutto aggettivo e non rappresentativo della verità, perché nell'affidamento esclusivo il padre non è per nulla escluso. L'estensore dell'art. 155 cod. civ. come novellato dell'affidamento tra i due

genitori aumentino, piuttosto che diminuire. Altro motivo molto logico e pragmatico per cui l'affidamento condiviso non può essere la norma ma soltanto l'eccezione è la logistica dell'affidamento. Talvolta, ma non raramente, l'affido condiviso viene inteso in senso spaziale: una settimana con un genitore e una settimana con l'altro genitore. Questa dicotomia che pare, agli occhi degli adulti, più equa è in realtà rovinosa per i bambini e per i ragazzi, perché impedisce il radicamento che pure svolge un ruolo importante nell'educazione e nella crescita. Un conto è avere una casa e una seconda casa, un conto è avere due "prime" case: è come non avere casa. Il tentativo di dividere lo spazio dell'affidamento e i motivi di dissenso tra i due